



COMUNE DI MODENA

N. 801/2020 Registro Deliberazioni di Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE SEDUTA DEL 29/12/2020

L'anno 2020 il giorno 29 del mese di dicembre alle ore 13,00 nella Residenza Comunale di Modena, si è riunita la Giunta Comunale.

A seguito dell'emergenza Covid-19, la presente seduta si è svolta anche in modalità videoconferenza, ai sensi dell'art. 73 del D.L. 17/03/2020 n. 18. Tutte le votazioni della presente seduta si sono svolte per appello nominale.

MUZZARELLI GIAN CARLO	Sindaco	Presente
CAVAZZA GIANPIETRO	Vice-Sindaco	Presente
PINELLI ROBERTA		Presente
VANDELLI ANNA MARIA		Presente in videoconferenza
FILIPPI ALESSANDRA		Presente
LUCA' ANNA MARIA		Presente
BARACCHI GRAZIA		Presente
BOSI ANDREA		Presente
FERRARI LUDOVICA CARLA		Presente
BORTOLAMASI ANDREA		Presente

Assiste il Vice Segretario Generale MARCHIANO' LUISA.

Il Presidente pone in trattazione il seguente

OGGETTO n. 801

RESTAURO, RIPARAZIONE SISMICA, MIGLIORAMENTO SISMICO, RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL COMPLESSO SCOLASTICO LICEO SOCIO PEDAGOGICO E MUSICALE CARLO SIGONIO DI MODENA - APPROVAZIONE TRANSAZIONE CON PESSINA COSTRUZIONI S.P.A.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che, con propria deliberazione n. 86 del 08/03/2016, si riapprovava il progetto definitivo di restauro, riparazione sismica, miglioramento sismico, rifunzionalizzazione del complesso scolastico Liceo socio-psico-pedagogico e musicale Carlo Sigonio, sito in Modena, Via Saragozza n. 100, da porre a base di gara, ai sensi dell'art. 53, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche, per una spesa complessiva di € 11.000.000,00;
- che, con determinazione dirigenziale n. 295 del 10.03.2016, si stabiliva di scegliere il contraente mediante procedura ristretta ai sensi dell'art. 55, commi 2 e 6, del D.Lgs. 163/2006 e s.m., con il metodo dell'offerta segreta, ai sensi dell'art. 73, lett. c) del R.D. n. 827/1924, per l'affidamento della progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori in oggetto secondo quanto disciplinato dall'art. 53, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 del medesimo decreto, sulla base dei criteri e sottocriteri di valutazione e relativi pesi e sotto-pesi indicati nella Lettera di Invito;
- che al progetto è stato assegnato il CUP D92F15000100004, ai sensi della Legge n.144/99 e successive deliberazioni CIPE e all'appalto è stato assegnato il CIG 66161668E5;
- che, con propria deliberazione n. 313 del 22/6/2016, si approvava, in conformità alle autorizzazioni e pareri degli enti competenti (Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province di Bologna, Modena, Reggio Emilia e Ferrara, Dipartimento di Sanità Pubblica della Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena e Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Modena) e a quanto disposto nella propria deliberazione n. 86/2016 e nel disciplinare di gara allegato al bando di gara ai paragrafi 6 e 15 lett. A) punto p), l'adeguamento del progetto definitivo dei lavori di cui sopra, per una spesa complessiva di € 11.000.000,00, progetto posto agli atti al Settore;
- che con determinazione del Dirigente n. 131/2017, esecutiva dal 10/2/2017, i suddetti lavori sono stati aggiudicati in via definitiva, sulla base delle risultanze della procedura ristretta, all'impresa Pessina Costruzioni s.p.a. con sede in Milano, Via Nizzoli n. 4 - C.F. 00829110154, per un importo netto contrattuale di € 7.186.225,95 corrispondente all'applicazione del ribasso del 21,13% sull'importo lavori e sulla progettazione esecutiva a base di gara di € 8.566.281,16, oltre a € 430.000,00 per oneri adeguamento piano di sicurezza (D.Lgs. n.91/08), oltre ad € 696.043,60 per oneri IVA al 10% sui lavori e ad € 60.692,35 per oneri IVA al 22% ed oneri previdenziali su spese di progettazione esecutiva per un totale complessivo di € 7.942.961,90;
- che, con propria deliberazione n. 431 del 26/7/2017 si approvava il progetto esecutivo dei lavori in oggetto, redatto, in conformità all'art. 53, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 163/2016 e s.m., dal raggruppamento di professionisti indicato dall'impresa aggiudicataria in sede di gara e consegnato all'Amministrazione Comunale dall'impresa aggiudicataria Pessina Costruzioni s.p.a. con sede in Milano, Via Nizzoli n. 4 - C.F. 00829110154;
- che è stato stipulato tra le parti il contratto Rep. 85227 del 04.05.2017 e che il verbale di inizio lavori è stato firmato in data 4 settembre 2017, con data prevista di fine lavori il 20/2/2020;
- che in data 25 settembre 2017 - prot. 143025 - la Pessina Costruzioni S.p.A. ha ricevuto a titolo di anticipo, ai sensi dell'art. 140 D.P.R. 207/2010, la somma di € 1.392.087,20;
- che, a garanzia delle obbligazioni di cui al predetto contratto d'appalto, il Comune di Modena ha

ricevuto dalla Pessina Costruzioni S.p.A. le seguenti polizze fideiussorie:

= polizza n. 79524871, rilasciata da Allianz S.p.A. per la somma di € 1.440.789,08 relativa all'anticipazione;

= polizza n. 1028939, rilasciata da Elba Assicurazioni S.p.A. per la somma di € 479.896,17, relativa alle inadempienze commesse dal garantito;

Premesso inoltre:

- che, l'impresa aggiudicataria, Pessina Costruzioni s.p.a., nel corso di esecuzione del contratto, ha operato senza rispettare il cronoprogramma dei lavori, accumulando ritardi sulla tempistica, tanto da mettere indiscutibilmente a rischio il termine ultimo previsto per i lavori ed inoltre sono pervenute numerose comunicazioni da ditte fornitrici di materiali e/o da ditte esecutrici di lavori in subappalto che lamentano il mancato pagamento di quanto di loro spettanza, così come da relazione del Responsabile del Procedimento (RUP) arch. Pietro Morselli, prot. 200935/2019;

- che con gli Ordini di Servizio n. 1, prot. 189447 del 28.11.2018, n. 2 prot. 144509 del 15.05.2019 e n. 3 prot. 191861 del 27.06.2019, la Direzione dei lavori ha lamentato un ritardo cospicuo ed ha chiesto all'impresa appaltatrice di presentare un nuovo cronoprogramma che dimostrasse la capacità di rimanere entro le tempistiche previste dal contratto senza, peraltro, ricevere alcuna risposta concreta in merito;

- che con atto prot. 215897 del 17.07.2019, la Direzione dei lavori ha avviato un procedimento di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 136 del D.Lgs. n.163/2006: nella comunicazione venivano elencate le lavorazioni che occorreva effettuare per evitare la risoluzione del contratto e con l'avvertenza che, in caso di inadempimento di quanto prescritto, si sarebbe proceduto alla risoluzione del contratto secondo quanto disposto dal comma 6 dell'articolo citato;

- che in data 31.07.2019, il direttore dei lavori ha effettuato la visita in cantiere con due testimoni in assenza della impresa, regolarmente informata ed invitata con pec del 30-07-2019 prot. 229703, al fine di rilevare l'esecuzione delle lavorazioni richieste di cui sopra e che, a seguito del sopralluogo, ha constatato le inadempienze come indicate nel verbale prot. 232630/2019 posto agli atti del Settore;

- che in data 12 agosto 2019 il direttore dei lavori, assistito dal direttore operativo, su richiesta del RUP, in contraddittorio con legale rappresentante dell'impresa che non ha sottoscritto il verbale, ha redatto il verbale dello stato di consistenza dei lavori eseguiti, inventario dei materiali, macchine e copia informatica per consultazione mezzi d'opera, inviato con pec del 19/11/2019 prot. 341111 all'impresa Pessina Costruzioni S.p.a.;

Dato atto:

- che, il precedente 24.07.2019, Pessina Costruzioni S.p.a. ha depositato ricorso ex art. 161, comma 6, 1. fall. dinanzi al Tribunale di Milano per la concessione di termine per il deposito della proposta di concordato, del piano di cui all'art. 161, co. 2, lett. e), 1. fall. e della documentazione di cui all'art. 161, co. 2 e 3, 1. fall. ovvero in alternativa della domanda ai sensi dell'art. 182 bis, 1° comma, 1. fall.;

- che il Tribunale di Milano-Sezione II civile-Fallimentare con Decreto del 23/8/2019 ha concesso la sospensione del predetto contratto d'appalto per 60 giorni e il successivo 31/10/2019 ha accolto

la richiesta di proroga formulata dalla Pessina Costruzioni S.p.a. di ulteriori 60 giorni di sospensione;

- che con Decreto del 13 febbraio 2020 (pubblicato il successivo 16 marzo) il Tribunale di Milano ha ammesso Pessina Costruzioni S.p.a. alla procedura di concordato preventivo con continuità ai sensi degli artt. 163 e 186-*bis* l.fall.;

- che il predetto contratto d'appalto non rientra fra quelli di cui il piano concordatario contempla la prosecuzione, ed anzi la stessa Pessina Costruzioni S.p.a. ne ha chiesto lo scioglimento *ex art. 169-bis* l.fall., non prevedendo però alcun indennizzo a favore del Comune a fronte di tale scioglimento (ciò, nonostante le richieste in tal senso avanzate dal Comune, come subito *infra*);

- che, con PEC in data 11/6/2020, assunta in pari data al n.148487 del protocollo del Comune, Pessina Costruzioni S.p.a. comunicava che il Tribunale di Milano - Sezione Fallimentare II Civile, nell'ambito del procedimento per concordato preventivo, con Decreto *ex art. 169-bis* l.fall., del 30/4/2020, autorizzava lo scioglimento giudiziale del predetto contratto d'appalto, senza però accertare e determinare alcun indennizzo al Comune di Modena in quanto - con ciò condividendo il parere all'uopo rilasciato dai Commissari Giudiziali - ha ritenuto che "la richiesta di indennizzo maggiore di quello proposto dalla società" sia "controversi[a] che sar[à] esaminat[a] dal giudice ordinario", ossia credito che deve essere accertato a fronte di ordinaria azione giudiziale di accertamento e condanna";

- che il contratto con Pessina Costruzioni S.p.a. si è pertanto sciolto, a norma dell'art. 169-bis Legge fallimentare, senza previsione di alcun risarcimento/indennizzo a favore del Comune;

- che, a fronte dei lavori eseguiti dalla Pessina Costruzioni s.p.a., l'anticipazione versata dal Comune è stata parzialmente recuperata o (meglio) compensata per il complessivo importo di euro 886.909,77, mentre risultano ancora da liquidare gli importi di cui ai SAL n. 4 e 6, oltre a materiali a piè d'opera, per complessivi euro 334.574,63 e che, pertanto, l'anticipazione residua da recuperare risulta pari a euro 170.603,34;

Vista la propria deliberazione n. 354 del 14 luglio 2020 con la quale, anche alla luce di quanto sopra indicato, è stato deliberato, fra l'altro:

“- di prendere atto della nota, PEC prot. 148487 del 11/6/2020, con cui Pessina Costruzioni S.p.a. comunicava che in data 30 aprile 2020 il giudice fallimentare di Milano, con Decreto *ex art. 169 bis* Legge fallimentare, autorizzava lo scioglimento giudiziale del rapporto contrattuale esistente con il Comune di Modena, all'interno del procedimento per concordato preventivo;

- di prendere atto, inoltre, che il contratto con Pessina Costruzioni S.p.a. si è sciolto a norma dell'art. 169-bis Legge fallimentare per effetto dalla comunicazione del relativo decreto (di scioglimento) del 30/4/2020 pronunciato dal Tribunale di Milano - Sezione Fallimentare II Civile;

- che è disposta, a cura del RUP, l'escussione della polizza fidejussoria n. 1028939 emessa in data 13/3/2017 da Elba Assicurazioni S.p.A. a garanzia della regolare esecuzione dell'appalto (*ex art. 113 D.L.VO 163/2006*), salvo il risarcimento del danno ulteriore, dando atto che l'accertamento dell'entrata conseguente sarà disposto con successivo atto;

- che è fin d'ora ordinata all'appaltatore la restituzione al Comune della somma già erogata per anticipazione, nella misura dovuta in considerazione degli stati d'avanzamento presentati dall'appaltatrice e dello stato di consistenza del cantiere, salvo in ogni caso il recupero mediante

escussione della polizza fideiussoria n. 79524871 emessa in data 26/4/2017 da Allianz S.p.A;

- che è disposta, a cura del RUP, la comunicazione dello scioglimento del contratto all'ANAC nelle forme dalla stessa stabilite;”

Visto che è sorta controversia fra il Comune di Modena e la ditta Pessina Costruzioni s.p.a. in merito alle rispettive e reciproche pretese e in particolare:

- a) l'impresa appaltatrice, in sede di registro di contabilità ha iscritto, riserve ai sensi degli artt. 190 e 191 del D.P.R. 207/2010, per un importo complessivo di euro 669.041,53;
- b) il Comune ha eccepito a Pessina Costruzioni S.p.a. ritardi nella esecuzione e completamento dei lavori, che alla data del 17 aprile 2020 sono stati quantificati in euro 1.731.879,43 sulla base delle penali previste dal capitolato d'appalto (cfr. lettera prot. 96741 del 16 aprile 2020, agli atti del Settore) e, d'altro canto, ha contestato e respinto tutte le riserve presentate dalla Pessina Costruzioni S.p.a.;
- c) la Pessina Costruzioni S.p.a. ha sostenuto, per contro, l'integrale infondatezza e la non imputabilità degli addebiti elevati dal Comune, contestando sia l'insussistenza del preteso danno da ritardo e, comunque, del diritto a chiedere le penali contrattuali, sia la quantificazione del predetto danno operata dal Comune, manifestamente erronea, in quanto la misura complessiva delle penali non può ad ogni modo superare il 10% dell'importo contrattuale (ossia euro 718.622,59; come previsto all'art. 11 del capitolato speciale di appalto);

Dato atto che tra le parti vi sono stati numerosi contatti attraverso i rispettivi legali e si è giunti alla conclusione che è interesse delle medesime, attraverso reciproche concessioni, transigere definitivamente ogni spettanza, onde addivenire a una complessiva definizione delle reciproche pretese, anche nei confronti dei garanti, ed evitare l'insorgere di un contenzioso;

Visto lo schema di proposta di Accordo Transattivo assunto agli atti del Settore Lavori Pubblici e manutenzione della città con prot. 324389 del 17/12/2020, che prevede le seguenti principali pattuizioni:

- rimborso al Comune dell'anticipazione residua ancora da recuperare a fronte dei lavori eseguiti, che, come sopra indicato (previa compensazione con il credito di Pessina Costruzioni S.p.a. per il residuo corrispettivo relativo ai SAL nn. 4 e 6 e ai materiali a piè d'opera), ammonta a complessivi euro 170.603,34, somma che verrà corrisposta dalla garante Allianz S.p.A. a seguito di adesione della medesima all'accordo transattivo (per cui consta dichiarazione in tal senso, agli atti con prot. 324408 del 17/12/2020, riservata) e, perciò, al di fuori del concordato (a fronte del pagamento, la predetta Allianz sarà poi surrogata nei diritti del Comune nei confronti della procedura);
- riconoscimento di un indennizzo (*ex art. 169-bis l.fall.*) a titolo di ristoro per la risoluzione giudiziale del contratto d'appalto e a tacitazione di ogni pretesa elevata dal Comune - ivi inclusa quella concernente gli asseriti ritardi nei lavori - dell'importo di euro 100.000,00, che verrà corrisposto dalla garante Elba Assicurazioni S.p.a. a seguito di adesione della medesima all'accordo transattivo e, perciò, al di fuori del concordato e con surrogazione (a fronte del pagamento) nei diritti del Comune nei confronti della procedura e con espressa previsione che la rinuncia del Comune ai maggiori crediti risarcitori (ossia l'efficacia di questa parte dell'accordo transattivo) è sospensivamente condizionata all'ottenimento di espressa dichiarazione da parte della garante di voler profittare della transazione;

- rinuncia di Pessina Costruzioni S.p.a. a sollevare eccezioni o contestazioni al diritto del Comune di escutere la fideiussione di cui alla polizza n. 79524871 rilasciata da Allianz S.p.a. - per l'importo di detti euro 170.603,34 - e la fideiussione di cui alla polizza n. 1028939 rilasciata da Elba Assicurazioni S.p.A. - per un importo pari all'indennizzo di euro 100.000,00 di cui sopra;

- rinuncia del Comune a "qualsiasi pretesa anche risarcitoria (ivi inclusa, a titolo esemplificativo per danni, penali, rimborsi spese e/o costi) o restitutoria nei confronti di Pessina Costruzioni S.p.a. a qualsiasi titolo derivante da o connessa con il Contratto" ulteriore rispetto a quelle di: (i) restituzione anticipazione residua, nell'ammontare di cui sopra; (ii) risarcimento-indennizzo, nell'ammontare di cui sopra. Tale ultima rinuncia (*sub* ii) sarà operante (ovvero è sospensivamente condizionata) al ricevimento di apposita comunicazione da parte di Elba Assicurazioni S.p.A. di voler profittare dell'accordo transattivo;

- rinuncia di entrambe le parti a tutte le residue reciproche pretese - a qualsiasi titolo avanzate e anche nei confronti dei fideiussori - una volta approvata la transazione dal Tribunale Fallimentare (che la dovrà autorizzare con apposito decreto) e avveratasi la condizione di cui sopra (adesione di Elba Assicurazioni);

- efficacia dell'Accordo Transattivo (complessivamente) subordinata all'ottenimento dell'apposito decreto di autorizzazione *ex art.* 167 l.fall. da parte del Tribunale di Milano;

Visti:

- l'art. 208 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m. e ii., che prevede che le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici di lavori, possono essere risolte mediante transazione nel rispetto del Codice Civile;

- l'art. 1965 del Codice Civile, il quale definisce la transazione come il contratto con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una controversia già cominciata o prevengono un contenzioso che può insorgere tra loro;

Dato atto che nel caso di specie sussistono tutti i presupposti giuridici previsti dall'art. 1965 del Codice Civile (controversia potenziale; *res dubia* e reciprocità delle concessioni) previsti a fondamento di un accordo transattivo;

Considerato che l'Accordo transattivo appare conforme all'interesse pubblico dell'Amministrazione comunale, in quanto evita il contenzioso giudiziale, eliminandone l'alea e la relativa durata, consentendo al contempo al Comune di ottenere:

- la restituzione dell'anticipazione versata in eccedenza (rispetto ai lavori eseguiti) dal Comune al di fuori del concordato, evitando l'insorgere di contenzioso con il garante di detto credito, altrimenti (potenzialmente) titolato a opporre eccezioni all'escussione;

- il risarcimento (sotto forma di indennizzo *ex art.* 169-*bis* l.fall.) dei danni subiti nell'esecuzione dell'appalto, in maniera che pare soddisfacente in quanto: (i) evita la necessità di dover instaurare apposita azione giudiziale per il riconoscimento di tale credito risarcitorio, posto che il Tribunale Fallimentare non ha riconosciuto alcun indennizzo all'atto dello scioglimento del contratto *ex art.* 169-*bis* l.fall., eliminando in tal modo i relativi rischi di soccombenza e oneri, anche connessi alla durata di tale contenzioso; (ii) in misura avvicinata alle somme comunque ottenibili in moneta concorsuale anche a fronte di un integrale riconoscimento giudiziale dei danni subiti dal Comune nell'ammontare sopra indicato (e contestato all'appaltatrice), ovvero senza tener conto del possibile

accoglimento in sede contenziosa delle eccezioni già sollevate da Pessina Costruzioni s.p.a. (come sopra esposte) e conseguente riduzione del credito risarcitorio del Comune; (iii) viene previsto il pagamento al di fuori del concordato di tale credito, per il tramite della relativa garante (così eliminando anche il rischio di contenzioso con quest'ultima) e quindi senza dover attendere il riconoscimento giudiziale del credito (prima) e (successivamente) le tempistiche per il pagamento previste dal piano concordatario; (iv) la rinuncia alle maggiori somme risarcibili a favore del Comune è condizionata all'adesione (con pagamento al di fuori del concordato) della garante come da punto precedente;

- certezza, anche nei confronti di controparte, così eliminando il contenzioso anche sul punto, che verranno adempiuti gli obblighi informativi *ex art.* 213, comma 9, D.Lgs. n. 50 del 2016 circa la cessazione del contratto d'appalto, mentre alla luce dei provvedimenti ANAC vigenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 213, comma 10, D.Lgs. n. 50 del 2016 (anche di fonte regolamentare, ossia in particolare, con riferimento al regolamento di cui alla delib. ANAC 29 luglio 2020 n. 721 e alla modulistica di cui al "comunicato del presidente 21.12.2016") non sussistono i presupposti per la segnalazione all'ANAC;

Ritenuto, pertanto, necessario ed opportuno formulare la proposta di transazione de qua - in atti al Settore Lavori Pubblici e manutenzione della città, con prot. n. 324389 del 17/12/2020 - al fine di giungere ad una soluzione bonaria della controversia;

Richiamato l'art. 48 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Su proposta del Dirigente Responsabile del Servizio Opere pubbliche ed Edilizia Storica arch. Alessio Ascari, ai sensi dell'atto di nomina del Dirigente del Settore Lavori Pubblici e manutenzione della città ing. Nabil El Ahmadiè Prot. 281374 del 4/11/2020;

Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Servizio Opere pubbliche ed Edilizia Storica arch. Alessio Ascari, espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Acquisito il visto di congruità espresso dal Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Mobilità e Manutenzione Urbana, ing. Nabil El Ahmadiè, ai sensi dell'art. 24 e 25 del Regolamento di organizzazione dell'Ente;

Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti, espresso in merito alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;

Ad unanimità di voti espressi in forma palese;

D e l i b e r a

1) di approvare, per quanto in premessa indicato e qui integralmente richiamato, lo schema di proposta di Accordo transattivo, posto agli atti del Settore Lavori Pubblici e manutenzione della città, tra il Comune di Modena e l'impresa Pessina Costruzioni s.p.a. con sede in Milano, via Montecuccoli 20, (C.F. e P.IVA 00829110154) in relazione ai lavori di restauro, riparazione sismica,

miglioramento sismico, rifunzionalizzazione del complesso scolastico Liceo socio pedagogico e musicale Carlo Sigonio di Modena e relativo contratto Rep. 85227 del 04.05.2017;

2) di autorizzare il Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Manutenzione della città alla sottoscrizione della predetta proposta di Accordo transattivo e al successivo invio alla Pessina Costruzioni s.p.a., e di autorizzare detto Dirigente a sottoscrivere ed eseguire ogni ulteriore atto necessario al fine di perfezionare e dare esecuzione al predetto Accordo transattivo e a quanto sopra richiamato;

3) di dare atto che per effetto di quanto previsto nell'Accordo Transattivo, anche alla luce dei provvedimenti ANAC vigenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 213, comma 10, D.Lgs. n. 50 del 2016, non vi sono i presupposti per la segnalazione all'ANAC in merito alla risoluzione giudiziale del contratto ed alle escussioni della fideiussione relativa all'anticipazione e della polizza fideiussoria definitiva per il recupero dell'indennizzo, come indicato nelle premesse, mentre restano fermi gli altri obblighi informativi ex art. 213, comma 9, D.Lgs. n. 50 del 2016 circa la cessazione del contratto d'appalto;

4) di dare atto che in merito all'accertamento della somma di € 170.603,34 conseguente all'escussione della fideiussione relativa all'anticipazione del corrispettivo contrattuale emessa dalla Allianz spa - polizza n. 79524871 - e della somma di € 100.000,00 quale indennizzo che sarà recuperato attraverso l'escussione della polizza fideiussoria emessa dal Elba Assicurazioni spa - polizza n. 1028939 - si provvederà con successiva Determinazione del Dirigente.

Inoltre

LA GIUNTA COMUNALE

Al fine di procedere con la massima sollecitudine nella prosecuzione del procedimento di transazione;

Visto l'art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;

Ad unanimità di voti espressi in forma palese;

D e l i b e r a

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Sindaco

MUZZARELLI GIAN CARLO

Il Vice-Segretario Generale

MARCHIANO' LUISA



COMUNE DI MODENA

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE DELLA CITTA'**

OGGETTO: RESTAURO, RIPARAZIONE SISMICA, MIGLIORAMENTO SISMICO, RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL COMPLESSO SCOLASTICO LICEO SOCIOPEDAGOGICO E MUSICALE CARLO SIGONIO DI MODENA - APPROVAZIONE TRANSAZIONE CON PESSINA COSTRUZIONI S.P.A.

Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione n. 4638/2020, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Modena li, 21/12/2020

Sottoscritto dal Dirigente
(ASCARI ALESSIO)
con firma digitale



COMUNE DI MODENA

**VISTO DI CONGRUITÀ
SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE DELLA CITTA'**

OGGETTO: RESTAURO, RIPARAZIONE SISMICA, MIGLIORAMENTO SISMICO, RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL COMPLESSO SCOLASTICO LICEO SOCIOPIEDAGOGICO E MUSICALE CARLO SIGONIO DI MODENA - APPROVAZIONE TRANSAZIONE CON PESSINA COSTRUZIONI S.P.A.

Ai sensi degli articoli 24 e 25 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente, si appone il visto di congruità del Responsabile di Settore alla presente proposta di deliberazione n. 4638/2020.

Modena li, 21/12/2020

Sottoscritto dal Responsabile di Settore
(EL AHMADIE' NABIL)
con firma digitale



COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali

OGGETTO: RESTAURO, RIPARAZIONE SISMICA, MIGLIORAMENTO SISMICO, RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL COMPLESSO SCOLASTICO LICEO SOCIO PEDAGOGICO E MUSICALE CARLO SIGONIO DI MODENA - APPROVAZIONE TRANSAZIONE CON PESSINA COSTRUZIONI S.P.A.

NON si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di deliberazione n. 4638/2020, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL., in quanto NON RICHIESTA.

Modena li, 21/12/2020

Sottoscritto dal Dirigente
(MANELLI DAVIDE)
con firma digitale



COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali

OGGETTO: RESTAURO, RIPARAZIONE SISMICA, MIGLIORAMENTO SISMICO, RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL COMPLESSO SCOLASTICO LICEO SOCIOPEDAGOGICO E MUSICALE CARLO SIGONIO DI MODENA - APPROVAZIONE TRANSAZIONE CON PESSINA COSTRUZIONI S.P.A.

Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di deliberazione n. 4638/2020, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 24/12/2020

Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale